



Città di

SAN SALVATORE MONFERRATO

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE
n. 03/2017 del 20.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE. TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2017.

L'anno duemila diciassette con inizio di seduta alle ore 21,15 del venti marzo nella sala delle riunioni, sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali in seduta ordinaria di prima convocazione, regolarmente convocati con avviso in data 13 marzo 2017:

	ASSENTE	PRESENTE		ASSENTE	PRESENTE
Enrico BECCARIA		SI	Sofia AMISANO		SI
Corrado TAGLIABUE		SI	Massimo TEMPORIN		SI
Massimo ROBIOLA		SI	Claudio AMISANO		SI
Ugo TESTA		SI	Tiziana D'ANGELO		SI
Silvana RAVERA		SI	Paolo BERGAMASCHI		SI
Ivan REITANO		SI	Luca PORZIO		SI
Alberto AVITABILE		SI		0	13

Si dà atto che sono presenti i signori Andrea Germonio e Laura Merlo in qualità di Assessori Comunali

L'assemblea è presieduta dal Signor Enrico BECCARIA nella sua qualità di SINDACO, con l'assistenza del Signor Gian Carlo Avv. RAPETTI, che ha proceduto all'appello. Il Presidente, accertato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, l'ha dichiarata aperta. Si procede, su proposta del Presidente, all'esame, alla discussione ed alla votazione della deliberazione inerente il punto descritto nell'oggetto posto al numero 3 dell'Ordine del giorno, secondo il resoconto della discussione e dell'attività come segue

Dato atto che il dibattito è così sintetizzato:

intervento del Vicesindaco Corrado Tagliabue (consegnato e di seguito trascritto):

“ Nelle previsioni del 2016 i costi previsti della raccolta e smaltimento erano 773.359 euro; per l'anno 2017 sono invece di 717.549 euro. La differenza è 43.818 euro.

Questa è una premessa fondamentale perché? Perché analizzando i dati e i numeri possiamo definire quelli che saranno le tariffe per il 2017. Quelle che proponiamo al voto del Consiglio.

9729 euro incassati in più nel 2016 sono stati utilizzati per coprire i costi del piano finanziario dell'anno in corso. Per coprire i costi del 2017 utilizziamo quindi:

- 9729 di credito dell'anno passato

- 2200 è il trasferimento dello Stato per pagare la spazzatura degli immobili scolastici

e tutto il resto, 717.549 euro, è ripartito sui contribuenti di San Salvatore; come sapete, da molti anni a questa parte la legge vieta ai comuni di intervenire economicamente per correggere o abbassare ulteriormente la TARI e sono molti anni che questo non può più avvenire, quindi l'intero importo deve essere suddiviso tra tutti i cittadini.

Quindi, il minor gettito richiesto ai cittadini è di 30.837 euro rispetto al 2016. Per cui, quest'anno, notizia molto importante, dopo molti anni la TARI si abbassa, costerà meno: la tassa rifiuti, grazie a questi 30.837 euro di prelievo in meno, sono stati spalmati in riduzione alle tariffe domestiche e per addolcire un aumento, che sarebbe stato maggiore, alle utenze non domestiche (commercianti e attività produttive).

Per le famiglie (utenze domestiche) potete consultare lo specchietto allegato alla documentazione in vostro possesso; la diminuzione media per famiglia è del 2,4%. Sarebbe stata un po' di più però noi abbiamo pensato di utilizzare questi 31.000 euro per abbassare alle utenze domestiche e quindi alle famiglie e di San Salvatore del 2,4% e per addolcire quello che sarebbe stato un aumento per le utenze non domestiche. Perché? Per la chiusura di un esercizio che copriva buona parte dei costi e su altre piccole attività che nell'anno hanno chiuso; per cui circa 10.000 euro sono stati trasferiti su utenze non domestiche per far sì che fosse il più possibile addolcito l'aumento che i commercianti subiranno sarà del 1,6%. È una scelta adottata per essere più vicini alle esigenze del commercio e nello stesso tempo per dare un segnale significativo alle famiglie. Potevamo certo utilizzare tutti i 30.837 euro per diminuire solo le utenze domestiche, ma questo avrebbe comportato un aumento troppo elevato per le utenze non domestiche, circa il 7,6%. In futuro ci si aspetta che le diminuzioni siano maggiori; è un segnale fortissimo che è bene dire: è un risultato che possiamo portare tutti insieme perché è la sensibilità dei Sansalvatoresi, tutti insieme, grazie ad una azione di raccolta differenziata e di miglioramenti dei costi, è avvenuta e si può cominciare a vedere in maniera tangibile, con questo 2,4%, che le famiglie di San Salvatore come sgravio rispetto alla TARI pagata nel 2016.”

Consigliere Paolo Bergamaschi: osserva che è vero che le utenze domestiche sono diminuite ma che le non domestiche, per contro, sono aumentate; domanda inoltre il significato dell'affermazione udita dal vicesindaco secondo la quale la chiusura di un'attività comporta un disavanzo, gli risulta che la tassa dovrebbe essere commisurata a metri quadri

Vicesindaco Corrado Tagliabue: risponde, in merito alla redistribuzione del risparmio, che intanto bisognava utilizzare un criterio, cioè fare risparmiare tutti oppure fare una scelta come quella effettivamente compiuta, quella di spalmare la maggior parte del risparmio sulle famiglie; in relazione alle utenze non domestiche, oltre a due piccole attività, ha chiuso un'attività molto grande in termini di metratura, che influiva sul pagamento della TARI per 11.000 euro; il ragionamento ascoltato non è corretto in quanto il costo del servizio ha una componente di costi fissi non comprimibili che non sono influenzati dalla diminuzione di rifiuti dovuta alla cessazione di una attività; in ogni caso si è avuto un risparmio di 31.000 euro;

Consigliere capogruppo di minoranza Claudio Amisano: annuncia il voto contrario pure comprendendo che si cerca di alleviare un poco le famiglie di San Salvatore; afferma che, personalmente, avrebbe concentrato il risparmio a vantaggio degli utenti meno abbienti, tuttavia riconosce che l'Amministrazione è pienamente libera di operare le scelte ritenute più coerenti; afferma, al contrario, di trovare molto ingiusta l'applicazione della TARI secondo il metodo attualmente praticato nel Comune di San Salvatore a fronte della qualità del servizio erogato; un paese come San Salvatore non si merita questa tariffa perché il servizio non è adeguato:

Vicesindaco Corrado Tagliabue: precisando che per le famiglie meno abbienti già ci sono degli sgravi e per chi ha un reddito molto basso questa sensibilità già, osserva che, in sintesi, la Minoranza sta votando contro la diminuzione della TARI proposta dall'Amministrazione;

Consigliere Claudio Amisano: invita il Vicesindaco a non stravolgere il senso delle parole, in quanto la Minoranza vota contro la TARI elaborata dall'Amministrazione, contro il servizio rifiuti come attualmente organizzato, contro il metodo dello spazzamento stradale attualmente in essere, ricorda che il servizio rifiuti costa oltre 700.000 euro; ammonisce a non cambiare le parole;

Vicesindaco Corrado Tagliabue tiene a precisare anche le scadenze di pagamento, secondo legge la rata unica deve essere versata entro il 16 giugno, ma è sembrato opportuno evitare che tutto si accumulasse negli stessi giorni, in particolare l'IMU sulla seconda casa e sui terreni agricoli per chi la paga ancora; descrive la proposta della prima rata e rata unica il 30 maggio, della seconda rata il 30 settembre, della terza il 30 novembre, proposta che avviene anche tenendo conto delle necessità di liquidità di cassa;

Consigliere Paolo Bergamaschi: richiede che rimanga ben chiaro che il Gruppo di Minoranza esprime voto contrario non alla diminuzione della TARI, bensì al costo del servizio rifiuti nel complesso, finanziato dalla TARI;

Consigliere Claudio Amisano: le cose vanno chiamate con il loro nome; si tratta della diminuzione di un costo, non dell'intenzione di ridurre la TARI; riducendosi il costo dei rifiuti si riduce automaticamente la TARI, non si sta applicando la TARI dell'anno scorso; **Vicesindaco Corrado Tagliabue:** il punto all'ordine del giorno è costituito dalla definizione delle tariffe, per cui oggi si vota la diminuzione della TARI, e la Minoranza vota contro;

continua **Consigliere Claudio Amisano:** il vicesindaco sostiene una cosa inesatta, infatti, come bene spiegatogli dalla ragioniera Demartini, la tariffa viene stabilita quest'anno in base a costi che sono diversi rispetto all'anno scorso, e non in base ad una intenzione dell'Amministrazione di ridurre la TARI (invita il segretario a scrivere chiaramente il concetto esposto); l'Amministrazione non ha intenzione di ridurre la TARI, ma, semplicemente, ha preso atto di costi diversi per cui la TARI è inferiore perché inferiori sono i costi; domanda all'assessore la spiegazione tecnica su come si sono ridotti i costi; risponde **Assessore Andrea GERMONIO:** il risparmio è dovuto a mille variabili, ad esempio avere eliminato i cassonetti nelle frazioni ha comportato una diminuzione drastica dell'indifferenziato di circa 200 tonnellate che corrispondono, a spanne, ai 30.000 euro, quindi è il sistema che ha fatto diminuire i costi, non è che magicamente sono diminuiti perché qualcuno lo ha deciso; prosegue **Consigliere Claudio Amisano** che quindi si tratta di un merito dei Sansalvatoresi, in base, forse, alle nuove regole date; o forse no, in quanto non conosce i risultati dell'analisi dei sacchetti dotati di microchip; ignora che si possa parlare di meriti o di demeriti, considerato il fatto che, se si girasse per il territorio di San Salvatore si vedrebbe un aumento incredibile della spazzatura buttata in giro;

Assessore Andrea GERMONIO fa notare di essere continuamente interrotto, pertanto dichiara di arrendersi perché non gli è consentito di parlare e di spiegare; segue discussione; continua **Assessore Andrea GERMONIO;** l'indifferenziato l'anno passato era, a memoria, circa 500 tonnellate, quest'anno è passato a 300, quindi è diminuito di 200 tonnellate; siamo d'accordo che un po' sarà finito a Valenza, un po' non è arrivato da Mirabello, ci sono mille considerazioni da fare, ma in ogni caso si tratta di 200 tonnellate, che per 132 euro a tonnellata fanno a spanne 30.000 euro circa; il grosso dei 30.000 euro derivano dalle 200 tonnellate in meno; non crede sia difficile da capire

Consigliere Claudio Amisano: risponde che non è difficile, c'è una riduzione del costo consuntivo, costo reale, pertanto oggi non sono state cambiate le tariffe, sono cambiati i costi; **interviene Vicesindaco Corrado Tagliabue:** sono cambiate le tariffe perché l'Amministrazione ha fatto delle scelte perché questi costi cambiassero; **prosegue Consigliere Claudio Amisano:** la scelta per cambiare i costi dovrebbe essere semplicemente, cambiare azienda che raccoglie, cambiare azienda che pulisce, se l'azienda diversa costa 100.000 euro in meno, questi 100.000 euro diventano tariffa in meno, e questo sarebbe interessante;

Consigliere Claudio Amisano: osserva che anche un evento positivo per la comunità, come la diminuzione dei costi del servizio rifiuti, viene sporcato con questo modo di dibattere; dopo anni e anni diminuisce la TARI, forse anche grazie all'impegno dei cittadini, alle scelte dell'Amministrazione, ai microchip, si sono tolti i cassonetti nelle frazioni; oggi si vuole sostenere invece che è inevitabile che questo avvenga e che non è merito di nessuno; afferma di pensare che

sia merito dei Sansalvatoresi che meritano quindi un 2,4% di tassa in meno; se la Minoranza voterà contro lo diranno a tutti, che rimanga agli atti;

Assessore Andrea GERMONIO: in risposta a Consigliere Bergamaschi sulla differenza delle tariffe; sono stati elaborati vari scenari, su richiesta dell'Amministrazione, quindi le tariffe si differenziano in base al tipo di utenza e in base al numero delle persone; è chiaro che la torta è sempre la stessa, se si diminuisce ad una categoria si aumenta all'altra, si è preferito diminuire a tutti e contenere l'aumento che purtroppo la chiusura di un grosso ristorante avrebbe causato;

Consigliere Paolo Bergamaschi: la questione è chiara ed è comprensibile; la Maggioranza ha libertà di scelta di fare ciò che ritiene maggiormente opportuno per i Sansalvatoresi; bisogna dare atto che i Sansalvatoresi sono coloro che ha reso possibile questo risultato; se la Maggioranza ora consentisse una votazione disgiunta, una sulle tariffe, una sul servizio, la Minoranza voterebbe a favore della tariffa che diminuisce e voterebbe contro il servizio rifiuti, perché ritiene che il servizio, in questo momento, non valga il costo affrontato dal Comune; siccome non è possibile questa operazione, dovendo fare una scelta come Minoranza, il problema preponderante è, in questo momento, la carenza del servizio; va dato atto delle scelte politiche praticate che hanno comunque dato un segno, anche se non ancora funzionanti, come la tariffa puntuale; pertanto, o il voto viene diviso o, altrimenti, la Minoranza deve fare una scelta;

Consigliere Tiziana D'Angelo: afferma di essere completamente d'accordo con quanto detto dal Consigliere Bergamaschi, nel senso che non si può scindere la votazione; ritiene che nel piano finanziario, ci sia un elevato costo però non si riesce ancora a conseguire un significativo incremento della raccolta differenziata; a proprio giudizio i Sansalvatoresi meritano molto di più della diminuzione proposta pari al 2 per cento, e probabilmente lo si possa ottenere trovando delle politiche attive, in parte già trovate ma, a proprio giudizio, migliorabili; la gestione dei rifiuti è di stretta responsabilità dell'Amministrazione comunale; ci sono elevati costi di gestione, anche per quanto attiene la voce di spesa del personale, spesso impiegato in attività dovute ai molti rifiuti che vengono abbandonati; a proprio giudizio resta ancora molto da fare, e, pertanto, personalmente, non prenderebbe come un vanto questo risultato, in quanto San Salvatore Monferrato ha ancora un dato basso rispetto al dato provinciale;

Sindaco Enrico Beccaria: ricorda che il dato attuale vede la percentuale di raccolta differenziata pari al 70 per cento e che il Comune pretende da AMV il massimo dell'efficienza nel servizio; negli incontri che si stanno effettuando l'obbiettivo è costituito dai Sansalvatoresi, pertanto si è sempre molto attenti.

istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

- presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);
- la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);

- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);
- fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);
- relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);
- nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);
- in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);
- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);
- nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi

ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

- è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);
- il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);
- tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, alla tariffa di igiene ambientale (TIA1), e al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);
- nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva

l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;

- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 36 comma 1 L. 208/2015);
- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente, modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI:

- il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D.Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO CHE il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni, per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5 comma 11 D.L. 244/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/2017, è differito al 31.03.2017;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato dall'articolo 1 comma 26 L. 208/2016, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016 e 2017, la sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e, pertanto, in relazione al 2017, entro il 31 marzo 2017, fra l'altro, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempiente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 09/2014 del 22.04.2014, come modificato con deliberazione C.C. n. 7/2015 del 28/5/2015;

VISTO il piano finanziario 2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, elaborato dal Consorzio di Bacino sulla base dei costi comunicati dalle ditte affidatarie della gestione del servizio di igiene urbana indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE, sulla base delle previsioni del Regolamento per la disciplina della TARI, e sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, tenuto conto del numero

e della conformazione delle utenze come risultanti dalla banca dati a disposizione del Comune, nonché delle opzioni operate dal Regolamento, con particolare riferimento a quelle agevolatorie, appare opportuna l'adozione delle tariffe della TARI secondo quanto indicato nell'Allegato "B", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

RITENUTO:

- con riferimento alle modalità di versamento, confermare, per l'anno 2017, la modalità di versamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24, predisposto dal Comune;
- con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali in capo al contribuente, stabilire che il versamento sia effettuato in numero tre rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 30 maggio 2017, del 30 settembre 2017 e del 30 novembre 2017, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 30 maggio 2017;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa, alle ore 22,09 in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 13;**
- **astenuti: 0**
- **votanti: 13;**
- **voti favorevoli: 8;**
- **contrari: 4 (Amisano Claudio, Bergamaschi Paolo, D'Angelo Tiziana, Porzio Luca),**

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2017, relativo al Comune di San Salvatore Monferrato, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa le tariffe della tassa rifiuti TARI anno 2017 del Comune di San Salvatore Monferrato, come risultanti da prospetto Allegato "B", parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2017;
4. Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2017:
 - avvenga secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, mediante modello F24 predisposto dal Comune;
 - sia effettuato in numero tre rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 30 maggio 2017, del 30 settembre 2017 e del 30 novembre 2017, oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 30 maggio 2017;

5. Di dare atto che la presente deliberazione tariffaria è inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e con le modalità previste dall'articolo 52 comma 2 D.Lgs. 446/1997.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: FAVOREVOLE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: FAVOREVOLE

f.to Rag. Maura DEMARTINI

IL PRESIDENTE
f.to Enrico BECCARIA

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

CONSORZIO DI BACINO
N.0000408 - 14.02.2017
CAT. XV CLASSE 3 PARTENZA

ALLEGATO A

DEL. C.C. 03/2017



**CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO
PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Via Plana 22 – 15100 ALESSANDRIA

telefono: 0131236641

fax: 0131305174

codice fiscale: 80052380062

partita I.V.A.: 00604270066

Spett. Comune di San Salvatore M.to

Att.ne Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Piano Finanziario 2017- tabelle aggiornate

Con la presente si ritrasmettono le tabelle del piano finanziario rifiuti 2017-2019 con le correzioni condivise.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott. Giuseppina Galati



COSTI DEL SERVIZIO	SERVIZIO	PREV. 2016	CONS. 2016	PREV. 2017	PREV. 2018	PREV. 2019
CSL	spazzamento e Lavaggio su aree pubbliche	56.947	55.233	56.062	56.903	57.756
CRT	raccolta e trasporto RSU	155.107	150.375	152.695	154.987	157.311
CRD	raccolta differenziata carta/plastica/organico	268.320	260.244	264.147	268.109	272.131
CRD	raccolta differenziata vetro	9.030	8.759	8.890	9.023	9.159
CRD	raccolta differenziata Ingombranti	21.666	31.172	21.329	21.649	21.974
CRD	custodia centro di raccolta e prestazioni extra	30.006	29.343	29.663	30.108	30.559
CRD	altri costi per servizi gestiti in economia dal Comune	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
CTS	trattamento e smaltimento RSU	86.218	67.015	66.345	59.710	53.672
CTR	trattamento e riciclo impianto Castalcarolo	43.798	41.473	42.143	42.491	42.916
CARC	accertam. e riscoss. postalizzazione	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CARC	accertam. e riscoss. personale , servizi informatici	29.650	29.650	31.650	31.650	31.650
CARC	prescrizione TIA non riscossa	16.000	16.000	0	0	0
CARC	accertam. e riscoss. personale , servizi Informatici Comune	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
CK-ACC	accantonamenti per mancata riscossione Comune	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	TOTALI	773.359	745.881	729.541	731.247	733.745

Totale costi raccolta e spazzamento da trasferire al Consorzio	541.076	535.126	532.786	540.779	548.890
Totale costi spazzamento, smaltimento e riciclo a carico del Comune	130.016	108.488	108.488	102.201	96.588
Totale costi CARC Consorzio	50.650	50.650	36.650	36.650	36.650
Totale costi Comune	51.617	51.617	51.617	51.617	51.617
TARI	748.386	745.240	717.549	728.984	731.482
TIA recupero anni precedenti Consorzio	0	0	0	0	0
TIA/TARES/TARI recupero anni precedenti Comune	15.000				
Somma erogate da Ministero Istruzione	1.866	2.263	2.263	2.263	2.263
credito da anno precedente	8.107	8.107	9.729		
TOTALE DA TRASFERIRE AL CONSORZIO	591.726	585.776	569.436	577.429	585.540
credito da portare a nuovo		-9.729			

COSTI RICLASSIFICATI DPR 158/1999

COSTI SERVIZIO	IMPORTO	COSTI FISSI/ VARIABILI
CSL spazzamento e Lavaggio su aree pubbliche	56.062	F
CRT raccolta e trasporto RSU	107.398	V
CRD raccolta differenziata carta/plastica/organico	185.788	V
CRD raccolta differenziata vetro	6.253	V
CRD raccolta differenziata ingombranti	15.002	V
CRD custodia centro di raccolta e prestazioni extra	20.863	V
CRD altri costi per servizi gestiti in economia dal Comune	9.900	V
CTS trattamento e smaltimento RSU	66.345	V
CTR trattamento e riciclo impianto Castelceriolo	42.143	V
CARC accertam. e riscoss. postallizzazione	5.000	F
CARC accertam. e riscoss. personale , servizi informatici	31.650	F
CARC prescrizione TIA non riscossa dal Consorzio	0	F
CARC accertam. e riscoss. personale , servizi informatici Comune	6.717	F
CARC entrate dovute al recupero anni precedenti	0	F
CCD - CONTRIBUTO MIUR art. 33-bis DL 248/2007	-2.263	F
CK-ACC prescrizione TIA non riscossa dal Comune	35.000	F
CGG Costi generali di gestione Amv Igiene Ambientale srl	141.419	F
TOTALE COSTI FISSI	273.585	37,62%
TOTALE COSTI VARIABILI	453.693	62,38%
TOTALE COSTO SERVIZIO	727.278	
Credito da anno precedente	9.729	
GETTITO TARI ANNO 2017	717.549	

TARI 2017 - COMUNE DI S. SALVATORE M.TO

TARIFE UTENZE DOMESTICHE 2017		
Unità nucleo	Tariffa fissa/mq	Tariffa variabile
Nucleo 1	0,577	96,27
Nucleo 2	0,673	173,286
Nucleo 3	0,741	221,421
Nucleo 4	0,796	250,302
Nucleo 5	0,851	279,183
Nucleo 6 e piu'	0,892	327,318
Abitazioni a disposizione	0,673	173,286

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE 2017			
DESCRIZIONE CATEGORIA	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,887	1,427
Campaggi, distributori carburanti	1,35	2,235	3,585
Stabilimenti balneari	0,641	1,061	1,702
Esposizioni, autosaloni	0,726	1,211	1,937
Alberghi con ristorante	1,806	3	4,806
Alberghi senza ristorante	1,35	2,235	3,585
Case di cura e riposo	1,603	2,669	4,272
Uffici, agenzie, studi professionali	1,907	3,174	5,081
Banche ed istituti di credito	0,979	1,631	2,61
Negozi abbigliamento calzature, libreria, cartoleria, farnamenta e altri beni durevoli	1,873	3,112	4,985
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	2,565	4,249	6,814
Attività artigianali tipo botteghe (telognome, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,755	2,901	4,656
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,553	2,577	4,13
Attività industriali con capannoni di produzione	1,536	2,559	4,095
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,84	3,044	4,884
Attività agricole (codifica Regione Piemonte)	1,84	3,044	4,884
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie c. 652	7,445	12,344	19,789
Bar, caffè, pasticceria	6,143	10,176	16,319
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,017	6,672	10,689
Plurificenze alimentari e/o miste	2,599	4,296	6,895
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,228	16,967	27,195
Discoteche, night club	1,755	2,921	4,676
Banchi di mercato generi alimentari (104 gg)	1,481	2,449	3,93
Banchi di mercato generi alimentari (52 gg)	0,74	1,224	1,964
Banchi di mercato beni durevoli (52 gg)	0,534	0,887	1,421

Le suddette tariffe sono al netto del tributo provinciale (5%)

ALLEGATO B

DEL. CC. 03/2017

Referto di pubblicazione.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato (www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 27.04.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 11.05.2017.

Dalla Residenza Comunale, li 27.04.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
